



VERBALE N. 13 DELL'ADUNANZA DEL 3 APRILE 2014

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Antonio Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Inaugurazione "Sportello informazioni" della Cassa Forense presso l'Ordine degli Avvocati di Roma

- Il Presidente Vaglio riferisce che, con una breve cerimonia di inaugurazione conclusasi con un caloroso brindisi di augurio, è stato avviato, per gli Avvocati, lo "Sportello Informazioni" della Cassa Forense presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, così come deliberato nell'adunanza consiliare del 27 marzo scorso.

Alla Cerimonia sono intervenuti il Presidente della Cassa Forense Avv. Nunzio Luciano, il Vice Presidente Vicario Avv. Santi Gioacchino Geraci ed altri Avvocati Delegati alla Cassa Forense, che hanno dimostrato il loro apprezzamento per il successo della collaborazione, atta ad offrire consulenza agli Avvocati in materia previdenziale ed assistenziale.

Sono intervenuti, inoltre, il Consigliere Segretario Di Tosto e i Consiglieri Mazzoni e Scialla.

L'iniziativa di offrire il servizio agli Avvocati tutti i giovedì a partire dall'odierna data e, in via sperimentale, per tutti i successivi giovedì, fino al mese di luglio 2014, dalle ore 14,00 alle ore 16,30/17,00 ha riscontrato notevole interesse e consensi tra i Colleghi del Foro romano.

Il Consiglio plaude all'iniziativa.

Audizione Avvocati morosi

- Viene ammesso in Aula l'Avv. (omissis).

Il Presidente Vaglio comunica che l'Avv. (omissis) è stata convocata per il mancato pagamento delle quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l'Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense obbliga l'Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall'attività professionale, dando lettura dell'art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3.

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l'Ordine di appartenenza se quest'ultimo non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute.

L'Avv. (omissis) dichiara che mancano tre annualità, purtroppo il ritardo è dovuto alla situazione economica del Paese e per motivi di salute, cercherà di provvedere a saldare la somma richiesta dal prossimo mese.

Il Presidente Vaglio informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di deroga al pagamento di quanto dovuto quantomeno fino all'anno in cui l'iscritto abbia comunicato la propria richiesta di cancellazione dall'Albo per incompatibilità ed invita l'Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il relativo pagamento, specificando che una volta provveduto alla regolarizzazione il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale sarà automaticamente revocato.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. (omissis) ai sensi dell'art. 6 comma 6 L. 247/2012, con l'onere a carico dell'Ufficio Iscrizioni di procedere alla notifica all'interessato.



- Viene ammesso in Aula l'Avv. (omissis).

Il Presidente Vaglio comunica che l'Avv. (omissis) è stato convocato per il mancato pagamento delle quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l'Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense obbliga l'Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall'attività professionale, dando lettura dell'art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3.

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l'Ordine di appartenenza se quest'ultimo non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute.

L'Avv. (omissis) dichiara di non essere moroso e che nel 2011 si è trasferito all'Ordine (omissis) e che ha ricevuto il nulla osta dell'Ordine di Roma.

Il Consiglio manda all'Ufficio Iscrizioni di aggiornare i dati del trasferimento dell'Avv. (omissis).

- Viene ammesso in Aula l'Avv. (omissis).

Il Presidente Vaglio comunica che l'Avv. (omissis) è stato convocato per il mancato pagamento delle quote di iscrizione per un importo complessivo da versare pari ad euro (omissis) (fino al (omissis)).

Il Consigliere Tesoriere Galletti informa l'Avv. (omissis) che il nuovo Ordinamento forense obbliga l'Ordine degli Avvocati ad attivare la procedura di sospensione dall'attività professionale, dando lettura dell'art. 6 L. 247/2012 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 22 novembre 2013 n. 3.

Il Consiglio Nazionale Forense potrebbe commissariare l'Ordine di appartenenza se quest'ultimo non dimostrasse di essersi attivato per il recupero delle somme dovute.

L'Avv. (omissis) dichiara che mancano tre annualità, purtroppo il ritardo è dovuto alla situazione economica del Paese e per motivi di salute, cercherà di provvedere a saldare la somma richiesta dal prossimo mese.

Il Presidente Vaglio informa che la legge, purtroppo, non prevede la possibilità di deroga al pagamento di quanto dovuto quantomeno fino all'anno in cui l'iscritto abbia comunicato la propria richiesta di cancellazione dall'Albo per incompatibilità ed invita l'Avv. (omissis) ad effettuare sollecitamente il relativo pagamento, specificando che una volta provveduto alla regolarizzazione il provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale sarà automaticamente revocato.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. (omissis) ai sensi dell'art. 6 comma 6 L. 247/2012, con l'onere a carico dell'Ufficio Iscrizioni di procedere alla notifica all'interessato.

Pratiche disciplinari

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce in merito alla pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) su esposto dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- vista la delibera consiliare del 21 novembre 2013, con la quale è stata disposta la trasmissione dei fascicoli nei confronti dell'Avv. (omissis) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia;



- considerato che tale incompatibilità potrebbe rinvenirsi anche nell'ipotesi in cui l'Avv. (omissis) funga da esponente

delibera

di inviare il fascicolo n. (omissis) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia per competenza.

Giuramento avvocati

- Sono presenti gli Avvocati: Abogado Francesco Albani, Avvocato Silvana Ambrosino, Abogado Andrea Antonelli, Avvocato Silvia Arpaia, Abogado Giancarlo Bianchi, Abogado Valentina Bifaro, Abogado Franca Brescia, Avvocato Barbara Buonomo, Avvocato Valentina Eleonora Capalbo, Avvocato Valentina Galati, Abogado Federico Golino, Avvocato Tiziana Masone, Abogado Vittorio Miano, Abogado Clorinda Ricci, Abogado Giuseppe Saglimbeni, Avvocato Chiara Torina, Abogado Livia Zanini, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti degli Avv.ti (omissis)
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)
(omissis)

Approvazione del verbale n. 12 dell'adunanza del 27 marzo 2014

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 12 dell'adunanza del 27 marzo 2014.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta in data 28 marzo 2014 dal Consiglio Nazionale Forense, accompagnatoria della bozza del verbale n. 7 redatto dal Comitato organizzatore del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia, in occasione del VII incontro svoltosi sabato 22 marzo u.s., durante il quale si è stabilita la composizione dei quattro Gruppi di lavoro sui quattro temi individuati negli incontri precedenti, coordinati ciascuno da un Consigliere nazionale e da un altro coordinatore scelto tra i Componenti dell'OUA o tra i componenti del gruppo medesimo. L'incontro è



proseguito con la discussione sui temi già individuati nella precedente riunione, con le modificazioni che seguono su:

- 1) Laboratorio sulla giurisdizione
- 2) L'avvocato fuori del processo
- 3) L'organizzazione della professione
- 4) Giovane avvocatura prospettive e possibilità di lavoro.

E' stato individuato il titolo del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia che sarà: "Oltre il mercato. La nuova avvocatura per la società del cambiamento", il cui progetto grafico sarà affidato ad un esperto in materia, così da dare un'immagine visiva fortemente evocativa del messaggio che l'Avvocatura vuole trasmettere.

Si è, quindi, discusso sui seguenti sottotemi quali consulenza, riflessione sul perimetro della giurisdizione, tutela dei diritti, ruolo primario dell'avvocato nell'ambito della produzione delle norme, ruolo dei giovani avvocati, funzione sociale dell'avvocatura.

Al termine della riunione ha preso la parola l'Avv. Biasibetti dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, Componente della segreteria organizzativa del Congresso, il quale ha informato che a breve saranno completate le convenzioni con gli hotel che, visto l'elevato numero di partecipanti, potrebbero essere dislocati sia nel centro di Venezia che a Venezia Lido che a Mestre. Inoltre, comunica che ogni COA dovrà individuare un delegato ogni 300 iscritti secondo quanto previsto dalla mozione approvata al Congresso di Bari ed attuata dall'OUA conseguentemente.

Il Comitato è stato convocato per il giorno 17 giugno 2014, alle ore 15,00 in Roma presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense di Via del Governo Vecchio n. 3.

Il Consiglio delega il Consigliere Scialla.

– Il Presidente Vaglio, in riferimento alla delibera consiliare del 6 marzo 2014 con la quale il Consiglio ha chiesto al Ministro della Giustizia, alla Presidenza del Tribunale di Roma, alla Presidenza della Corte di Appello, alla Presidenza della Corte di Cassazione, alla Procura della Repubblica di Roma, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma e alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, la convocazione urgente di un tavolo di discussione tra le Componenti della giurisdizione penale al fine di concordare soluzioni a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha inciso sulla c.d. legge Fini Giovanardi, informa che la Segreteria Particolare della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma ha confermato la piena disponibilità a partecipare ad un incontro ed attende di conoscere tempo e luogo dell'incontro.

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani e Scialla per interpellare gli altri Responsabili degli Uffici Giudiziari.

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto dal Consiglio Nazionale Forense in data 26 marzo 2014, lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista, adottato ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai fini dell'espressione del parere prescritto dalla legge.

Eventuali osservazioni potranno essere inviate, sotto forma di proposte emendative, se del caso corredate di breve motivazione, inviando l'apposito modulo predisposto sulla pagina telematica del C.N.F., entro il termine del 25 maggio 2014.

Il Presidente invita tutti i Consiglieri ad esaminare con attenzione il testo dello schema di decreto



ministeriale predisposto dal C.N.F. ed a fargli pervenire le proprie osservazioni entro il 5 maggio 2014, in modo da raccogliere tutte insieme e sottoporre, al Consiglio, un testo completo all'adunanza del 18 maggio 2014.

Il Consiglio approva.

– Il Presidente Vaglio riferisce che la Scuola Superiore dell'Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, nella persona del Presidente Alarico Mariani Marini, con nota pervenuta in data 28 marzo 2014, ha comunicato l'avvio, a partire dai primi del mese di maggio p.v., del "Progetto Lampedusa", frutto della collaborazione tra la medesima Scuola, il Consiglio Nazionale Forense e l'Unione dei Fori Siciliani.

Tale progetto, che prevede un "presidio informativo giuridico" nasce dalla volontà di offrire un aiuto giuridico immediato, concreto ed efficace ai soggetti che si trovano in prima linea nell'affrontare le problematiche legate all'immigrazione via mare, nell'ottica della salvaguardia dei diritti umani fondamentali. Il presidio, composto da un avvocato senior e uno-due praticanti o giovani avvocati scelti in ragione della competenza nella materia di immigrazione e, in particolare di immigrazione via mare, avrà turnazioni prestabilite e sarà ubicato in un ufficio dotato di una biblioteca giuridica di base e di tutti i collegamenti telematici necessari per la ricerca, la consultazione e per i contatti con i punti di riferimento dei promotori del progetto.

La Scuola Superiore dell'Avvocatura cura la formazione continua e l'aggiornamento degli avvocati e praticanti partecipanti al Progetto e si occuperà di organizzare e sostenere i costi per il viaggio di trasferta e per l'alloggio nell'isola di Lampedusa.

Il Presidente Mariani Marini chiede il massimo impegno all'Ordine forense romano, per divulgare l'iniziativa tra gli Iscritti, dato il lungo periodo da coprire (da maggio a ottobre). Vista la rilevanza del progetto, attuato nel quadro delle attività comuni di formazione che formano oggetto di un protocollo sottoscritto tra la Scuola Superiore dell'Avvocatura e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera, con la collaborazione del Comune di Lampedusa, si confida in una maggiore partecipazione qualificata e motivata.

Il Consiglio delega i Consiglieri Bolognesi e Santini.

– Il Presidente Vaglio riferisce che l'Avv. (omissis) ha fatto pervenire, in data (omissis), la nota con la quale chiede di accogliere favorevolmente la richiesta di liquidazione dei compensi liquidati dalle Autorità giudiziarie e posti in carico della controparte ed i cui importi sono suscettibili di recupero nei confronti del soccombente, relativamente alle difese svolte dallo stesso su mandato del Consiglio, per un importo complessivo di euro (omissis).

Il Consiglio, ritenuto che per prassi consolidata le difese del Consiglio sono a titolo onorifico, delibera di non aderire alla richiesta.

– Il Presidente Vaglio riferisce che l'Avv. (omissis), con nota pervenuta in data (omissis), ha segnalato all'Ordine un provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale di Roma, Dott.ssa (omissis), la quale ha rigettato un ricorso, presentato dalla professionista per ingiunzione di consegna ai sensi degli artt. 633 e ss.c.c., nella specie copia di un contratto bancario, quale rimedio giudiziale, pacificamente, ammesso dalla giurisprudenza di merito a fronte del rifiuto opposto dagli istituti di credito. Il Giudice (omissis) ha addotto una motivazione non pertinente "in quanto non ha ad oggetto



la consegna di cose fungibili bensì un facere”; inoltre lo stesso Giudice, alla richiesta di delucidazioni posta dall’Avv. (omissis), ha riferito che i Giudici del Tribunale sono sfavorevoli alla concessione del decreto ingiuntivo in fattispecie simili.

L’Avv. (omissis) chiede se tale orientamento sia effettivamente quello adottato dal Tribunale di Roma ed eventualmente invita l’Ordine, ove lo ritenga opportuno, a compiere le opportune valutazioni, non esclusa quella di chiedere chiarimenti al Presidente di sezione, a fronte della inidonea motivazione addotta.

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 31 marzo 2014, in merito alle recenti notizie di stampa sull’intendimento del Governo di dismettere numerosi siti militari. A tale proposito si ripropone l’esigenza di assicurare agli uffici giudiziari della Corte nuovi spazi a causa delle accresciute esigenze determinate dall’esaurimento dell’attuale assetto logistico, come già segnalato dalla precedente nota emessa dalla stessa Corte di Appello del 27 giugno 2013.

Il Presidente f.f. Pandolfi rinnova la richiesta di ogni possibile intervento per conseguire tale obiettivo, con riferimento a quelle strutture dismesse dal Demanio militare, prima che ne sia disposto l’eventuale alienazione o cessione ad enti locali. Anche la Commissione di Manutenzione, nell’ultima seduta del 19 marzo u.s. al quale ha partecipato il Consigliere Cassiani in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati di Roma, ha unanimamente auspicato l’evoluzione di quanto sopra indicato.

Il Presidente fa presente che, unitamente all’A.N.M. Sezione di Roma, è stato richiesto un incontro con il Sindaco Marino, proprio al fine di sensibilizzare anche l’amministrazione capitolina in tal senso, ed inoltre è stata indetta una Conferenza stampa congiunta, inizialmente fissata per il 2 aprile scorso e poi rinviata ad altra data ancora da fissarsi, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle carenze di personale e di spazi degli uffici giudiziari.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce che la Famiglia Giannaccari ha rivolto i più sentiti ringraziamenti allo stesso e a tutti i Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, per essere stati vicini al loro dolore, dimostrando sensibilità ed umanità nel ricordare la nobile figura dell’Avv. Alfredo Giannaccari.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota pervenuta in data 31 marzo 2014 dal Consiglio Nazionale Forense, con la quale il Presidente Alpa comunica la convocazione di un “tavolo” per discutere sui temi nodali della situazione della categoria forense, alla luce dell’incontro avvenuto il 27 marzo u.s. con il Ministro della Giustizia, e con la partecipazione dello stesso C.N.F., della Cassa di Previdenza forense, dell’O.U.A. e dei rappresentanti di diverse associazioni. Nell’occasione di tale incontro il Consiglio Nazionale Forense si è fatto carico di esporre le problematiche riguardanti tutto il sistema ordinistico, peraltro in conformità alla L. n. 247 del 2012.

Il Presidente Alpa invita a partecipare i Consiglieri distrettuali degli Ordini forensi, i rappresentanti delle Unioni Regionali Forensi, la Cassa Forense, l’O.U.A. e le maggiori Associazioni forensi, alla riunione che si terrà giovedì 10 aprile 2014, alle ore 11,00 presso la sede amministrativa



del C.N.F. in Roma, Via del Governo Vecchio 3, precisando che sono in programmazione ulteriori incontri sui seguenti temi:

- 1) Accesso alla professione, tirocinio, formazione professionale;
- 2) Organizzazione degli studi professionali;
- 3) Attivazione di forme di collaborazione con la Pubblica Amministrazione;
- 4) Le società;
- 5) Le specializzazioni;
- 6) Gli obblighi assicurativi;
- 7) I compensi per il patrocinio a spese dello Stato; praticabilità della proposta di Cassa di Previdenza forense di anticipazione dei pagamenti dei compensi professionali dovuti dalla P.A. ai propri difensori e consulenti, salvo regresso;
- 8) Le forme di giustizia alternativa affidate agli avvocati.

Il Presidente Vaglio informa il Consiglio che parteciperà all'incontro ed invita anche altri Consiglieri ad intervenire.

Il Consiglio, oltre al Presidente Vaglio, delega il Consigliere Segretario.

– Il Presidente Vaglio comunica che giovedì 10 aprile 2014 si svolgerà l'importante Convegno sull'«Etica delle Professioni», organizzato dall'Avv. Valeria Ruoppolo, già ricevuta dal Consiglio qualche settimana fa, e che, trattandosi di giorno di adunanza consiliare, ha già comunicato che nessun Consigliere potrà partecipare all'evento.

Tuttavia, poiché è stato richiesto espressamente di effettuare un intervento da parte di un Avvocato romano e portare un saluto del Consiglio dell'Ordine, propone di delegare l'Avv. Andrea Magnanelli, già dichiaratosi disponibile.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti riferiscono che in data 2 aprile 2014 è stato finalmente pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”.

Tenuto conto della sua importanza e dell'utilità per gli iscritti informano il Consiglio di avere già inviato una comunicazione ai Colleghi mettendo loro, a disposizione, il testo integrale del Decreto del Ministro della Giustizia.

Il Presidente Vaglio propone di organizzare, con urgenza, un evento sul tema dei nuovi parametri al Cinema Adriano Multisala di Piazza Cavour, invitando a partecipare i maggiori esponenti del Ministero della Giustizia e coinvolgendo anche i Presidenti degli altri Distretti e le Unioni territoriali.

Il Consiglio approva.

– Il Presidente Vaglio riferisce che, allo scopo di agevolare e incentivare l'invio telematico degli atti giudiziari da parte degli iscritti all'Ordine di Roma, è stata concordata anche con il partner tecnologico dell'Ordine, Lextel S.p.A., la diffusione totalmente gratuita, senza termini di scadenza, del Redattore Atti online “QUADRA FREE”, completo delle seguenti funzionalità:

- redazione degli atti telematici
- accesso al servizio di pagamento delle spese di giustizia



- consultazione del ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici)
- consultazione del TAR e Consiglio di Stato
- assistenza dedicata via mail.

Il software è raggiungibile all'indirizzo web <http://quadrafree.accessogiustizia.it> ed è immediatamente a disposizione dell'avvocatura Romana.

I servizi di deposito telematico di atti al momento attivi sono: ricorsi per decreti ingiuntivi, memorie 183 c.p.c. e comparse ex 190 c.p.c., oltre ad altri depositi in materia di esecuzioni immobiliari e fallimentare.

È importante che gli Avvocati romani si facciano trovare pronti per la data del 30 giugno 2014, quando il Processo Civile Telematico diventerà obbligatorio.

Il Presidente Vaglio, in virtù di quanto già in precedenza deliberato, propone di pubblicare il predetto annuncio gratuito sul sito istituzionale e di inviare una mail informativa in tal senso agli iscritti.

Il Consiglio approva, delibera di inserire sul sito istituzionale l'offerta e di inviare l'informativa agli iscritti via email.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce che, proprio ieri, sono state pubblicate sulla stampa notizie sulla proposta del Consiglio Superiore della Magistratura di introdurre l'”incompatibilità” dell'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori con l'iscrizione agli albi circondariali per la difesa dinanzi ai giudici di merito.

In buona sostanza, si vorrebbe “costringere gli avvocati a scegliere se indossare la toga solo davanti alla Corte di Cassazione oppure solo davanti a Tribunali e alle Corti di merito” (fonte “Il Sole 24Ore” del 2 aprile 2014). La proposta prevede anche un secondo intervento: cancellare -con riferimento al penale- la norma che consente all'imputato di proporre personalmente ricorso, “eludendo”, così, l'obbligo di iscrizione del difensore al relativo albo.

Il Consiglio all'unanimità ritiene la proposta formulata dal Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura fantasiosa e inaccettabile ed invita quest'ultimo ad occuparsi con maggiore attenzione dei vari mali che affliggono la Magistratura, anziché dilettersi ad intervenire su questioni relative all'ordinamento professionale forense rispetto alle quali dimostra all'evidenza di non avere nessuna contezza.

La presente delibera è immediatamente esecutiva, sarà pubblicata in evidenza sul sito istituzionale e spedita al Consiglio Superiore della Magistratura, nonché ai vertici della Magistratura istituzionale e associata e ai Parlamentari.

– Il Presidente Vaglio riferisce che, in ossequio alla delibera dell'Assemblea degli Avvocati Romani del 28 novembre 2013, su indicazione dell'apposita Commissione composta dagli Avvocati Carlo Martuccelli, Alessandro Pallottino e Mario Ettore Verino, coadiuvati dall'Avv. Claudio Berliri, quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine, occorre procedere alla costituzione della Fondazione, con scopi di assistenza e beneficenza, la cui denominazione propone che sia: “Fondazione Ordine Avvocati di Roma – Onlus”.



Propone, altresì, che venga affidato l'incarico al Notaio (omissis), con studio in Roma, (omissis), per la redazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, secondo lo schema che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio alla prossima adunanza.

Tenuto conto che per acquistare la personalità giuridica ed essere iscritta nell'apposito Registro, la costituenda Fondazione deve possedere un patrimonio di euro 120.000,00 ma che, pur senza personalità giuridica, la Fondazione può essere iscritta all'Anagrafe delle Onlus, chiede che il Consiglio effettui la scelta tra Fondazione con personalità giuridica o senza e l'ammontare del patrimonio.

Il Consiglio delibera di costituire la "Fondazione Ordine Avvocati di Roma – Onlus" senza personalità giuridica, affidando l'incarico di redigere l'Atto Costitutivo e lo Statuto al Notaio (omissis), e di predisporre un assegno circolare ad essa intestato dell'ammontare di euro 5.000,00, delegando il Presidente ad aprire un apposito conto corrente bancario intestato alla Fondazione stessa. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avvocati Alessandra Abati, Maura Bartoletti, Carla Beltrando, Luca Bentivoglio, Sabrina De Paola, Camilla Facchini, Vincenzo Falanga, Alessandro Ferrari, Giuliano Frolloni, Deborah Giordani, Rosanna Lollo, Barbara Luppino, Carolina Lussana, Gaetano Giacinto Mancusi, Sergio Massimo Mancusi, Gianluca Marmorato, Vanessa Martini, Michele Arcangelo Massari, Giusy Mele, Alessandro Monaco, Emanuela Muller, Rita Murasco, Angela Perrone, Alessandra Romanelli, Riccardo Veli,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 28 marzo 2014 dalla Presidenza dell'O.U.A. – Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, la comunicazione dell'avvenuto incontro con il Ministro Orlando, affiancato dal Capo dell'Ufficio Legislativo Carcano e dal Capo di Gabinetto Melillo, al quale hanno partecipato, unitamente al Presidente Marino, anche le rappresentanze del Consiglio Nazionale Forense, delle Camere Civili e dell'ANM. Nell'incontro del 27 marzo u.s. sono state illustrate le rispettive proposte elaborate da ciascuno dei presenti ed il Ministro Orlando, manifestando il suo apprezzamento per il lavoro effettuato in collaborazione tra Avvocatura e Magistratura, ha concluso la riunione confermando l'impegno a continuare il lavoro per affrontare in maniera sistematica e razionale la riforma della giustizia civile.

Il Presidente Marino, per completezza della comunicazione ha trasmesso la copia del documento riassuntivo delle osservazioni formulate in relazione alle proposte del Ministero della Giustizia di modifica del codice di procedura civile e del disegno di legge delega governativo c.d. Cancellieri, che con alcune modifiche rispetto a quello iniziale, è stato inoltrato al Ministro Orlando.

Il Consiglio prende atto.



– Il Consigliere Segretario Di Tosto e i Consiglieri Cassiani, Scialla, anche per conto del Consigliere Minghelli al momento assente, comunicano di aver incontrato venerdì 28 e lunedì 31 marzo u.s. presso il Tribunale di Sorveglianza, alla presenza dell'Avv. Carla Canale e dei Rappresentanti della Camera Penale di Roma e del Distretto, Avv.ti Cinzia Gaudieri e Paola Rebecchi, il Presidente, Dott. Alberto Bellet, il Dirigente Amministrativo, Dott. Dario Quintavalle e il Giudice di Sorveglianza, Dott. Andrea Sclafani, per discutere di alcuni progetti che si stanno realizzando e di altri che si potrebbero realizzare per rendere più efficiente l'Istituzione in crisi per la cronica mancanza di personale, di recente aggravata con l'attribuzione di nuove ed ulteriori competenze e funzioni (ex D.L. 146/2013).

Come chiarito dal Dott. Quintavalle, negli ultimi mesi, prima in previsione, poi a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, le domande al Tribunale di Sorveglianza sono aumentate del 210%, gli accessi (di Cittadini e Avvocati) del 90% a fronte di una pianta organica che, rispetto alle settantacinque unità previste, conta oggi cinquantanove dipendenti, di cui moltissimi prossimi al pensionamento, con una tendenza che, se dovesse proseguire, porterebbe in meno di sei anni ad un decremento di oltre il 50% del personale.

Nel corso dell'incontro di venerdì 28 sono stati tre i punti principali dell'organizzazione discussi:

- **Primo:** nel lungo periodo, informatizzazione del fascicolo di sorveglianza e del servizio di rilascio copie, nonché notificazione delle informazioni utili via P.E.C. Tale problema è per la sorveglianza di particolare attualità, sia in quanto non è raro che vengano fissate le udienze per la concessione dei benefici che vengono rinviate a causa della non completezza degli atti e delle relazioni dei servizi incaricati e della P.S., sia perché la non immediata scansione di tali atti rende impossibile il completo riscontro da parte della Cancelleria Centrale dell'arrivo di tali documentazioni a domanda degli Avvocati e costringono questi ultimi ad accedere alle Segreterie dei Magistrati procedenti. Presidenza e Dirigenza Amministrativa hanno assicurato che, a breve, ci sarà un incontro con il comparto del Ministero di Giustizia che si occupa di informatizzazione per procedere in tre direzioni: 1) creazione di totem informativi (simili a quelli già in uso nella Cassazione) per consentire la ricerca delle informazioni utili da parte degli Avvocati; 2) invio, in forma digitalizzata, di documenti e relazioni da parte della P.S., del D.A.P. e dei Servizi Sociali (nonché del Ser.T.) e loro immediato riversaggio nel fascicolo digitale; 3) realizzazione del servizio copie digitale del Tribunale di Sorveglianza; 4) apertura di una P.E.C. del Tribunale di Sorveglianza: soluzioni che garantirebbero all'Istituzione notevoli riduzioni di costi (copia cartacea e fotocopiatrici, spese di spedizione, spostamento e distribuzione nelle Cancellerie del supporto cartaceo) e di impiego di personale (soprattutto in termini di U.R.P., personale addetto alle copie e incaricati del trasporto dei faldoni in udienza) ed alleggerirebbero il lavoro degli Avvocati (rendendo possibile lo scambio di informazioni, dati e copie mediante P.E.C.).

Sul punto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha espresso:

- **Primo:** la propria disponibilità a mettere a disposizione non soltanto il proprio, collaudato, sistema di P.E.C., ma anche l'esperienza maturata da questa consiliazione nell'affrontare problematiche simili, risolte nei rapporti con altre Istituzioni, anche mediante impiego di personale a tempo determinato.

- **Secondo:** a seguito delle recenti riforme in materia di pratica forense, la possibilità di avvalersi di stagisti prevista dalle norme non è stato individuato su chi dovranno pesare le spese di copertura assicurativa per responsabilità civile.



Il Consigliere Segretario Di Tosto ha assicurato che, da parte dell'Ordine, si avvierà una riflessione, al fine di trovare una soluzione che sia di garanzia e "utile" ad entrambe le parti.

- **Terzo:** si è introdotta la tematica dell'espansione della videoconferenza dal carcere, sul modello di quanto già oggi accade per gli imputati in regime di 41bis, anche per i detenuti che prestino consenso alla celebrazione della loro udienza in tali modalità, da realizzarsi mediante sottoscrizione di un Protocollo di intesa. Roma e il suo Distretto agirebbero da banco di prova del nuovo sistema che, laddove validamente riscontrato, sarebbe introdotto sull'intero Territorio Nazionale. Oltre agli indubbi vantaggi per l'Amministrazione della Giustizia che tale soluzione garantirebbe (risparmio sulle traduzioni, possibilità di pianificazione oraria completa delle udienze con detenuti consenzienti), sono stati affrontati i temi delle necessarie garanzie per la difesa e per l'imputato detenuto. Il discorso, ben avviato nell'incontro di mercoledì, ha trovato compiuta definizione nel corso del successivo incontro alla presenza dei rappresentanti di Camera Penale, con l'emersione di diverse criticità. In primo luogo, il Presidente della Camera Penale, Avv. Gauttieri, si è espressa contro il rischio di dematerializzazione del processo penale e, in particolar modo, dell'udienza camerale di Sorveglianza nella quale spesso risulta risolutiva l'osservazione diretta del detenuto. Spesso, è stato sottolineato fin dall'incontro di venerdì, non si ha il tempo di discutere con il proprio assistito l'emergenza di relazioni che sopraggiungono in udienza e risultano risolutive per gli esiti della stessa.

Altre volte, tra il momento di arrivo delle scorte e momento dell'udienza, non c'è tempo di scambiare con il detenuto alcun commento, né prendere informazioni dai fascicoli che, in corso di udienza, non vengono messi a disposizione della difesa. A parziale soluzione a tali situazioni, che indubbiamente ledono il diritto di difesa, si propone, nel caso di detenuti consenzienti, la possibilità di svolgere colloqui telefonici prima e durante l'udienza (senza gravare sui tempi complessivi), la possibilità di messa a disposizione dei fascicoli in attesa dell'udienza, nella maniera più tempestiva possibile, per prendere visione dei documenti non noti. Le parti si rivedranno a breve per valutare gli esiti dell'incontro con il comparto del Ministero della Giustizia che si occupa di informatizzazione per valutare l'effettiva realizzabilità a breve degli interventi auspicati.

In attesa, si auspicano interventi "tampone" che riducano le criticità.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che, con nota pervenuta in data (omissis), l'Avv. (omissis) ha informato l'Ordine degli Avvocati di Roma, al quale è iscritto, in ossequio del dettato dall'art. 18 del Codice Deontologico Forense, dell'opportunità di partecipare, su invito, a rubriche fisse telefoniche presso l'emittente "(omissis)", operante sulla frequenza radiofonica (omissis) e, in particolare, di partecipare a rubriche dove vengono trattati temi di cultura generale, anche con riferimento al mondo della musica, spettacolo e attualità.

Il Consiglio autorizza nei limiti del rispetto delle norme deontologiche.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che, con nota pervenuta in data (omissis), l'Avv. (omissis) ha informato l'Ordine degli Avvocati di Roma, al quale è iscritto, in ossequio del dettato dall'art. 18 del Codice Deontologico Forense, dell'imminente avvio di una collaborazione informativa con il portale internet (omissis).

Il Consiglio autorizza nei limiti del rispetto delle norme deontologiche.



– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Presidenza della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 27 marzo 2014, con la quale si segnalano continue trasgressioni per quanto riguarda l'accesso e il parcheggio alle aree interne alla Città Giudiziaria. A tale proposito, il Presidente f.f. Pandolfi, invita ad informare i Magistrati e tutto il personale in servizio presso gli Uffici pubblici ubicati all'interno della suddetta area che, si procederà alla rigorosa applicazione del decreto dell'8 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni, significando che sarà perseguita, in particolare, la sosta in settori diversi con la sospensione del contrassegno per mesi due.

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'On.le Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, pervenuta in data 25 marzo 2014, accompagnatoria delle relazioni presentate in Aula, in terza lettura, il 24 marzo scorso per l'esame delle seguenti proposte di legge: 1) modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Relatore On. Mattiello, per la maggioranza; Chiarelli di minoranza); 2) deleghe al Governo in materia di pene detentive e non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (Relatore On. Ferranti per la maggioranza; Moliene di minoranza).

Tale esame è proseguito nel corso della settimana, con le votazioni della pregiudiziale di costituzionalità presentata dal Gruppo di Forza Italia sulla proposta di legge di modifica dell'articolo 416-ter del codice penale.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto informa il Consiglio che, grazie all'uso del defibrillatore e all'intervento del personale volontario della struttura, addestrato al "primo soccorso" e cioè "Soccorritori BLS-D, formati alla defibrillazione semiautomatica (Basic Life Support Defibrillation)", lo scorso 24 marzo presso la Corte di Appello di Roma, è stata salvata la vita di un uomo di 52 anni colpito da arresto cardiaco, come annunciato dalla stessa Associazione "Insieme per il Cuore" della quale è Presidente il Prof. Altamura, che ha affiancato l'Ordine forense romano nell'iniziativa promossa il 4 ottobre 2012 di donare un apparecchio defibrillatore a tutti gli Uffici Giudiziari, formando conseguentemente il personale addetto all'uso del defibrillatore.

Il Consigliere Segretario Di Tosto ritiene che l'Ordine degli Avvocati di Roma, possa, ancora una volta, essere orgoglioso di aver promosso di un'iniziativa "salvavita" così preziosa per la Comunità.

Il Consiglio delibera di proporre agli altri Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Lazio e d'Italia di assumere analoghe iniziative.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto, delegato dal Consiglio nell'adunanza consiliare del (omissis) quale Consigliere Istruttore riferisce che, in data 27 marzo u.s., congiuntamente al Consigliere Cassiani, ha ricevuto l'Avv. (omissis), convocata all'Ordine a seguito di un esposto pervenuto dall'Avv. (omissis), Presidente del (omissis) e per il quale è stata aperta una pratica di Segreteria n. (omissis).

Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che, in sede di convocazione, è stato redatto un verbale, agli atti nel fascicolo, ove l'Avv. (omissis), già (omissis), in risposta alla segnalazione della sua presunta violazione del Codice Deontologico Forense, del dovere di incompatibilità e dell'eventuale conflitto di interessi, ha dichiarato di avere, il (omissis), inviato la richiesta di parere



all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per verificare l'incompatibilità post-carica cui sono sottoposti i titolari di (omissis), ai sensi dell'art. 2 comma IV L. 20 luglio 2004 n. 215, ricevendone parere nel senso che l'Autorità non ha acquisito evidenza di rapporti di connessione fra le funzioni istituzionali attribuite al (omissis) e l'attività prevalente della Compagnia (omissis), nell'ambito del quale l'Avv. (omissis) avrebbe assunto il patrocinio legale in materia penale nel contenzioso contro l'Italia per frode fiscale. L'Avv. (omissis) ha depositato documentazione dettagliata, comprovante quanto riportato a verbale.

Il Consigliere Segretario Di Tosto, pertanto, a conclusione della convocazione e nella valutazione della documentazione fornita, non rilevando alcun rilievo deontologicamente rilevante nei confronti dell'Avv. (omissis), dispone la messa agli atti della pratica di Segreteria n. (omissis).

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'invito pervenuto in data 31 marzo 2014 dalla Segreteria dell'Accademia dei Lincei, a partecipare alla Conferenza del Socio Giuseppe Orombelli dal titolo: "Criosfera e cambiamento climatico" che si terrà venerdì 11 aprile 2014, alle ore 15,00 presso la sede dell'Accademia, Palazzo Corsini Via della Lungara 10 Roma.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente e per i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. n. (omissis), dall'Avv. (omissis) in qualità di difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da: "azione dinanzi il Tribunale per i Minorenni di Roma per l'affido esclusivo" a "azione dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma per l'affido esclusivo".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificata la data di nascita da "15.03.1987" a "01.01.1976".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), in qualità di Curatore del minore (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il nome del richiedente da "Stefan" a "David".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata dalla Signora (omissis), pervenuta in data (omissis) Prot. n. (omissis), con la quale comunica che ha superato il limite di reddito, come previsto dall'art. 76 D.L. 115/02.



Il Consiglio

- considerato che la Signora (omissis) supera il reddito di euro (omissis);

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del (omissis).

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'O.U.A. – Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 28 marzo 2014, con la quale si allegano le copie provvisorie dei verbali redatti nelle sedute del 21 e 22 marzo u.s. del Tavolo sull'art. 39 della Legge Professionale, chiedendo la loro esamina e la comunicazione di eventuali integrazioni alla lista dei presenti e rettifiche e/o integrazioni al testo delle verbalizzazioni.

L'Avv. Saro Pizzino dell'O.U.A. invita a voler trasmettere ulteriori contributi scritti da indirizzare al gruppo di lavoro, all'indirizzo mail avvpizzino@gmail.com, entro il termine di 15 giorni.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuto in data 28 marzo 2014, l'invito dalla Corte di Appello C.E.D. Formazione, a partecipare agli incontri di studio sull'amministrazione dei beni sequestrati, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma e l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, dai titoli, rispettivamente: "Il sequestro dei beni nel sistema delle Misure di Prevenzione. Il provvedimento di sequestro per confisca", che si sta svolgendo nel pomeriggio odierno dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso l'Aula Europa della Corte di Appello di Roma in Via Romeo Romei n. 2, e "Il sequestro dei beni nel sistema delle Misure di Prevenzione. L'Amministrazione e gestione dei beni per la confisca" che si svolgerà nel pomeriggio di lunedì 14 aprile 2014, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 presso la Sala Unità d'Italia della Corte di Appello di Roma in Via Antonio Varisco 3/5.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente e per i Consiglieri di partecipare all'importante evento, causa impegni istituzionali trattandosi di giornata di adunanza consiliare, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data (omissis) dall'Avv. (omissis) la comunicazione dell'impugnazione del provvedimento di esecuzione del procedimento disciplinare n. (omissis), definito in data (omissis), nei confronti del Signor (omissis), dipendente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

L'Avv. (omissis), a tutela del Signor (omissis), ritenendo ad oggi ampiamente decorsi i termini previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento per la definizione del procedimento disciplinare indicati in 120 giorni dalla contestazione dell'addebito, invita il Consiglio a voler revocare in autotutela l'esecuzione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Il Consiglio rigetta l'istanza, anche in considerazione che la sanzione è stata già applicata.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il nome della richiedente da "Graziella" a "Maria Graziella".



Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata dal Signor (omissis), pervenuta in data (omissis) prot. n. (omissis), con la quale comunica che ha superato il limite di reddito come previsto dall'art. 76 D.L. 115/02.

Il Consiglio

- Considerato che il Signor (omissis) supera il reddito di euro (omissis)

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) concessa in favore del Signor (omissis) nell'adunanza del (omissis).

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata dalla Signora (omissis), pervenuta in data (omissis) prot. n. (omissis), con la quale comunica che ha superato il limite di reddito come previsto dall'art. 76 D.L. 115/02.

Il Consiglio

- Considerato che la Signora (omissis), supera il reddito di euro (omissis)

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del (omissis).

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta al Consiglio che, essendo previste per il mese di luglio le elezioni per i Delegati al Congresso Nazionale Forense di Venezia, è necessario procedere alla selezione del migliore offerente al quale affidare la gestione della relativa votazione elettronica.

L'avviso per la selezione del migliore offerente al quale affidare tale attività sarà pubblicato sul sito istituzionale a decorrere dal 7 aprile 2014 e le domande dovranno pervenire, in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16 aprile 2014, presso l'Ufficio Amministrazione dell'Ordine; l'apertura delle buste avverrà il giorno 17 aprile 2014, alle ore 12,30 nella stanza del Consigliere Tesoriere e potranno presenziare eventuali delegati dagli offerenti.

In virtù delle passate esperienze (elezione per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine 2010 ed elezione dei Delegati per il Congresso Nazionale Forense di Bari 2012), i requisiti richiesti per il programma e la gestione delle votazioni sono stabiliti nei seguenti:

- Le votazioni avranno la durata di tre giorni;

- Il software dovrà essere installato sul sistema AS/400 Power6 M25 dell'Ordine con release di sistema operativo V5R4;

- Il database, contenente i dati degli aventi diritto, è in formato DB2/400;

- Per l'espressione delle preferenze (in tutto 54 su 81 eletti) dovranno essere allestite 19 cabine corredate di touch screen e stampante per permettere l'espressione delle preferenze e la stampa della ricevuta di voto che dovrà avere tutte le caratteristiche di segretezza per garantire l'anonimato del votante;

- Le ricevute di voto dovranno essere su carta anonima oscurata con ologramma dell'Ordine;

- Il software dovrà gestire tutte le fasi di voto, sia per il riconoscimento dell'elettore (abilitazione al voto) che per la relativa espressione di voto;



- Il fornitore dovrà assumere i seguenti obblighi:

- fornire il software;
- fornire le apparecchiature informatiche (Personal computer, monitor e stampanti) e cablare le **otto** postazioni di riconoscimento (abilitazione al voto) dell'elettore;
- fornire le apparecchiature informatiche (personal computer, touch screen e stampanti per le ricevute) e cablare le **diciannove** cabine di voto;
- formare gli scrutatori messi a disposizione dall'Ordine;
- garantire il supporto tecnico durante le operazioni di voto con un numero adeguato di risorse tecniche (almeno quattro);
- fornire un sistema (AS/400) di backup per garantire la continuità del servizio;
- provvedere alle operazioni di spoglio e proclamazione degli eletti da proiettare, alla chiusura delle votazioni (nei minuti successivi alla chiusura), ai presenti utilizzando l'infrastruttura dell'Ordine;
- gestire i sistemi e proteggerli da qualunque tipo di accesso, durante tutto il periodo di votazione. L'accesso ai sistemi dovrà avvenire con doppia password una applicativa in abbinamento a quella della Commissione Elettorale;

- Il software deve permettere di votare un numero di preferenze (circa 54) fra i candidati presenti in lista (circa 180) e deve permettere, eventualmente, di votare anche dei semplici iscritti all'Ordine (non candidati) nel rispetto del numero massimo di preferenze che saranno definite prima dell'evento.

- I fornitori selezionati dovranno dimostrare al Consiglio la soluzione offerta, per una attenta valutazione della bontà del prodotto, con una simulazione pratica presso gli uffici dell'Ordine.

Sarà prescelta l'offerta economicamente più vantaggiosa, fermi restando i requisiti sopra indicati, e ne sarà data comunicazione a tutte le imprese partecipanti.

L'invito a offrire non sarà vincolante al successivo affidamento del servizio da parte dell'Ordine, che sarà subordinato al buon esito della simulazione pratica che dovrà svolgersi innanzi al Consiglio il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15,30.

Il Consiglio approva e dispone la pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale. Nomina la Commissione di gara nelle persone dei Signori (omissis) (Presidente), (omissis) (Componenti), nonché il Signor (omissis), quale Responsabile del procedimento. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che il giorno 2 aprile 2014 si è riunita la Commissione per la gara di appalto delle pulizie dei locali dell'Ordine degli Avvocati di Roma, composta dai Signori (omissis) (Presidente), (omissis) (Componenti).

Al termine della riunione la Commissione aggiudica la gara di appalto per le pulizie alla Società (omissis), come da (omissis).

Il Consiglio prende atto e delega il Responsabile del procedimento a predisporre il relativo contratto da sottoporre alla firma del Presidente.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che, per indisponibilità dei Componenti della Commissione per la valutazione dei preventivi per l'affidamento di attività recupero crediti stragiudiziale in favore dell'Ordine forense romano, l'apertura delle buste prevista per il 30 aprile 2014 avverrà prorogata al 12 maggio 2014 alle ore 13,00.



Inoltre, propone di nominare un supplente in caso di impedimento di uno dei Componenti della Commissione, sarà sostituito da altro funzionario, seguendo l'ordine di anzianità di servizio fra quelli presenti.

Il Consiglio approva e dispone che la notizia sia pubblicata sul sito. Nomina supplente il Funzionario, Signor (omissis).

Assistenza-Cassa di Previdenza

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere, Avv. Antonino Galletti in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000;
- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141;
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2007;
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione;
- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti indicati;
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento,

DELIBERA DI PROPORRE

l'assegnazione dell'importo complessivo di euro (omissis) ai (n. 12) beneficiari.
(omissis)

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 29)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 5)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 4)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 2)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 1)

(omissis)



Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 41)
(omissis)

Abilitazioni (n. 9)
(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 3)
(omissis)

Revoche abilitazioni a domanda (n. 1)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 1)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)
(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 1)
(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 12)
(omissis)

– Il Consigliere Mazzoni riferisce in merito all’istanza presentata dall’Avv. (omissis) in data 13 marzo 2014, circa l’interpretazione dell’art. 22 della Legge 247/2012 in tema di Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: “1. *L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n.1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo.* 2. *L’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.* 3. *Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.* 4. *Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.* 5. *All’articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è*



sostituito dal seguente: *‘Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse’.*

Ciò premesso, l’Avv. (omissis) precisa di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati dall’ottobre 2004 maturando, quindi, i dodici anni di esercizio della professione nell’ottobre del 2016, oltre, dunque, tre anni dall’entrata in vigore della legge, e contemporaneamente di non poter frequentare la “Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF” poichè tale regolamento non è stato ancora adottato.

In considerazione di ciò l’Avv. (omissis) ritiene pregiudizievole l’assenza del richiamato regolamento.

Il Consiglio rileva che i quesiti esposti, anche se indirizzati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, sono rivolti al Consiglio Nazionale Forense, al quale l’art.22 della L. 247/2012 demanda il regolamento per l’attuazione della predetta norma; rileva, inoltre, che, ad oggi, al fine del rilascio del certificato ad uso “iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti” permane l’obbligo di iscrizione per almeno dodici anni nell’Albo ordinario con effettivo esercizio della professione.

Il Consiglio auspica una rapida emanazione dell’apposito Regolamento, disponendo l’invio della presente delibera al Consiglio Nazionale Forense.

– Il Consigliere Mazzoni riferisce in merito all’istanza presentata dalla Dott.ssa (omissis) con la quale la stessa precisa di essere iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 10 gennaio 2013 e che attualmente lavora, con contratto a tempo determinato part-time, con impegno unicamente nelle giornate di sabato e domenica.

Considerato che la previgente disciplina consentiva l’abilitazione al patrocinio al termine del primo anno di pratica, mentre l’attuale normativa prevede la possibilità di ottenere l’abilitazione già dopo il primo semestre, ma limitatamente alla sostituzione in udienza dell’avvocato affidatario e salvo verifica di eventuali incompatibilità lavorative, la Dott.ssa (omissis) ritiene di poter ottenere detta ultima abilitazione, anche in vigenza del suddetto rapporto di lavoro part-time.

Il Consigliere Mazzoni rimette la decisione al Consiglio.

Il Consiglio, rilevato che, come evidenziato dalla stessa istante, l’effettiva applicabilità delle nuove norme che disciplinano l’abilitazione al patrocinio è rinviata al 1° febbraio 2015; ritenuto, quindi, che attualmente sussiste l’incompatibilità tra l’abilitazione al patrocinio e il rapporto di lavoro subordinato, delibera il rigetto dell’iscrizione della Dott.ssa (omissis) nel Registro dei Praticanti Abilitati.

– Il Consigliere Mazzoni riferisce in merito all’istanza presentata, in data 17 febbraio 2014, dall’Avv. (omissis), iscritto all’Albo degli Avvocati di Cosenza, nella qualità di socio fondatore e rappresentante della Società tra avvocati (omissis) e (omissis) s.t.p., già iscritta nell’apposito Registro speciale dell’Albo degli Avvocati di Cosenza, di iscrizione della predetta società tra professionisti nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati di Roma, come previsto dall’art. 5 della L. 247/2012, che così dispone: *”Art. 5. Delega al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta*



*del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a)prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo; b)prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera c)prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»; d) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale; e)stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente; f)prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione; **g)prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;** h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza; i)stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società; l)qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;m)stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento; n)prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”*

Considerato che tutti i soci della predetta società sono, attualmente, iscritti nell'Albo degli Avvocati di Cosenza e che la sede principale della stessa è ubicata in Cosenza, (omissis), (omissis), è da ritenersi, quindi, che in base all'art. 5, co.2 let.g) l'Ordine degli Avvocati di Roma non risulta territorialmente competente all'annotazione della società nella sezione speciale; risultando, peraltro, già iscritta nell'apposito registro speciale del COA di Cosenza.

Considerato, altresì, che in base all'art. 15 L.247/2012 “Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati: a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di



*appartenenza; b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici; c) gli elenchi degli avvocati specialisti; d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno; e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione; f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione; g) il registro dei praticanti; h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g); i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario; l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati; m) **l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7**; n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.” sussiste, invece, l'obbligo di annotare gli avvocati domiciliati nel circondario del Tribunale.*

Per quanto sopra esposto, si ritiene di non poter accogliere l'istanza nella parte relativa all'iscrizione della Società (omissis) nella apposita sezione speciale dell'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, mentre risulta accoglibile l'inserimento nell'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario.

Il Consiglio rigetta l'iscrizione della Società (omissis) nella Sezione speciale dell'Albo e autorizza l'inserimento nell'elenco degli avvocati domiciliati nel Circondario.

– Il Consigliere Mazzoni riferisce in merito al parere n. 114 del 2013 emesso dal Consiglio Nazionale Forense a seguito di quesito posto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, avente ad oggetto l'iscrizione nella Sezione Speciale D.Lgs. 96/2001 degli Abogados iscritti come “non esercenti” nel corrispondente Albo spagnolo.

Al riguardo, il Consiglio Nazionale Forense così precisa: “Ritiene questa Commissione che al quesito debba essere data risposta positiva. La condizione di “non esercente” dell'iscritto nei Collegi di avvocati in Spagna deve essere collegata in genere ad una situazione d'incompatibilità dell'avvocato in ragione dell'esercizio d'altra funzione cui la legge la riferisce, quale ad esempio l'appartenenza ad un corpo politico rappresentativo o ad una carica istituzionale nella pubblica amministrazione; oppure ad una temporanea sospensione dell'esercizio della professione, riconducibile alla volontà dell'iscritto o alla sua impossibilità materiale di esercitare. Ma l'esercizio effettivo della professione nel Paese d'origine non è condizione per l'iscrizione dell'avvocato comunitario nell'Elenco degli Avvocati Stabiliti tenuti dai Consigli degli Ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l'iscrizione all'organizzazione professionale nello stato membro d'origine e l'assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12, ferma restando la valutazione circa l'eventuale sussistenza di una fattispecie di abuso del diritto dell'Unione europea”.

Il Consiglio prende atto.

Avv. (omissis)

Il Consiglio

- a scioglimento della riserva assunta il 21 novembre 2013;



- rilevato che dalla documentazione fornita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, la cancellazione dell'Avv. (omissis) avvenne in quanto lo stesso non risultava né residente né domiciliato nell'ambito del circondario di Ancona;
- rilevato, altresì, che dalla memoria e dalla documentazione allegata non risultano sentenze di condanna passate in giudicato o pendenza significative

delibera

l'iscrizione dell'Avv. (omissis) nell'Albo Ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, onerandolo di informare il Consiglio circa l'esito dei procedimenti pendenti.

Iscrizione dell'Ufficio legale “(omissis)” nell'Elenco speciale annesso all'Albo

- Il Consigliere Mazzoni, vista l'istanza presentata dalla (omissis), tesa ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco speciale, enti pubblici, annesso all'Albo ordinario precisa che:

- Effettuata l'istruttoria ed esaminati gli atti allegati all'istanza, nonché quelli successivamente prodotti;
- Visto il disposto della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 con particolare riferimento all'art. 23 che prevede la possibilità di iscrizione all'elenco speciale degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici;
- Visto il regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici approvato nell'adunanza del 28 ottobre 2004, ed ora aggiornato con delibera del 12 dicembre 2013;
- Considerato che, in assenza di una definizione normativa specifica, al fine di stabilire la natura pubblicistica di un ente è necessario valutare caso per caso lo statuto dell'ente e l'attività svolta, anche in considerazione delle privatizzazioni e delle trasformazioni di molti enti pubblici in società per azioni e della normativa sempre più diffusa che consente l'esercizio di servizi pubblici in forma societaria;
- Che il recente regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici approvato nell'adunanza consiliare del 12 dicembre 2013 prevede che *“ai fini del presente regolamento si intendono per enti pubblici i soggetti già rientranti, alla data di entrata in vigore della Legge, nel campo di applicazione della vigente normativa; in particolare si indicano le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici territoriali, le autorità amministrative indipendenti e gli organismi di diritto pubblico, salvo ogni altra ipotesi prevista dalla legge”* e che *“in ogni caso, ai fini dell'identificazione della natura giuridica dell'ente pubblico, anche “trasformato”, il COA terrà conto delle finalità di interesse pubblico perseguite dal soggetto giuridico richiedente (indipendentemente dalla modalità di finanziamento) e delle caratteristiche del servizio da questo erogato, aderendo ad una interpretazione sostanziale di soggetto pubblico in linea con l'orientamento comunitario”*;
- Che nel caso di richiesta proveniente da società con natura giuridica privatistica è altresì rilevante verificare in particolare alcune circostanze, con particolare riferimento a:
 - a) Costituzione del capitale sociale e partecipazione dello Stato;
 - b) Regolare costituzione di un ufficio legale con organizzazione autonoma e non gerarchicamente subordinata che prevede l'autonomia ed indipendenza degli avvocati;
 - c) La prevalenza della vocazione pubblicistica della società, la non prevalenza di attività commerciale rispetto alla funzione pubblicistica o di concessionaria di servizio pubblico.



Ciò premesso l'istanza avanzata da (omissis). non può trovare accoglimento in quanto:

- 1) Dall'esame dello Statuto (GU n. 39 del 17 febbraio 2011) si rileva che si tratta di una società per azioni per l'espletamento di attività negoziali, ... nonché per la valorizzazione e la gestione "economica" degli immobili militari, attività, servizi, brevetti etc...;
- 2) E' dunque una società in house la cui attività prevalente (ma non esclusiva) è svolta in favore del Ministero della Difesa, finalizzata anche al reperimento di risorse per il Ministero, ma può essere svolta anche nei confronti di privati;
- 3) E', per espressa previsione statutaria, una società per azioni e dunque non un ente pubblico trasformato in persona giuridica di diritto privato (art. 23 co.1); la prevalenza della partecipazione dell'ente pubblico (in questo caso addirittura esclusiva) non può costituire l'unico presupposto ma necessita della preesistenza di un ente pubblico poi trasformato;
- 4) Dalla nota del Ministero della Difesa del 20 settembre 2013 si rileva direttamente che *"la Società (omissis) è stata creata con la finalità di dotare il Dicastero di una struttura snella e flessibile, efficiente ed efficace, capace di adattarsi con rapidità e flessibilità ai mutamenti dei mercati in cui la stessa opera i qualità di soggetto di diritto privato, portatore di interessi ben definiti ..."*
- 5) L'assoggettamento al controllo della Corte dei Conti ed all'Organismo indipendente di valutazione della performance non è previsto direttamente dalla legge, bensì in via mediata dallo statuto e solo in quanto società di diretta emanazione e sotto il controllo del Ministero della Difesa;
- 6) Non risulta la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente ma solo la previsione di un responsabile legale, ed anzi dal modello organizzativo risulta un unico Ufficio Affari Giuridici, diviso in sezione gare, sezione contratti e sezione L. 231 e, a parte, la figura del responsabile legale e del contenzioso.

Il Consiglio, pertanto, udita la relazione del Consigliere Mazzoni, delibera di rigettare l'istanza di iscrizione dell'Ufficio legale dell'ente "(omissis)" nell'elenco speciale annesso all'Albo, tenuto da questo Consiglio.

Iscrizione dell'Ufficio legale "(omissis)" nell'Elenco speciale annesso all'Albo

- Il Consigliere Mazzoni, vista l'istanza presentata dall'(omissis), tesa ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco speciale, enti pubblici, annesso all'Albo ordinario precisa che:
- Effettuata l'istruttoria ed esaminati gli atti allegati all'istanza e la successiva integrazione;
- Visto il disposto della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 con particolare riferimento all'art. 23 che prevede la possibilità di iscrizione all'elenco speciale degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici;
- Visto il regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici approvato nell'adunanza del 12 dicembre 2013;
- Considerato che, in assenza di una definizione normativa specifica, al fine di stabilire la natura pubblicistica di un ente è necessario valutare caso per caso lo statuto dell'ente e l'attività svolta, anche in considerazione delle privatizzazioni e delle trasformazioni di molti enti pubblici in società per azioni e della normativa sempre più diffusa che consente l'esercizio di servizi pubblici in forma societaria;
- Che il recente regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici approvato nell'adunanza consiliare del 12 dicembre 2013 prevede che *"ai fini del presente regolamento si intendono per enti pubblici i*



soggetti già rientranti, alla data di entrata in vigore della Legge, nel campo di applicazione della vigente normativa; in particolare si indicano le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici territoriali, le autorità amministrative indipendenti e gli organismi di diritto pubblico, salvo ogni altra ipotesi prevista dalla legge” e che “in ogni caso, ai fini dell’identificazione della natura giuridica dell’ente pubblico, anche “trasformato”, il COA terrà conto delle finalità di interesse pubblico perseguite dal soggetto giuridico richiedente (indipendentemente dalla modalità di finanziamento) e delle caratteristiche del servizio da questo erogato, aderendo ad una interpretazione sostanziale di soggetto pubblico in linea con l’orientamento comunitario”;

- Che nel caso di richiesta proveniente da società con natura giuridica privatistica è altresì rilevante verificare alcune circostanze, con particolare riferimento a:

- d) Costituzione del capitale sociale e partecipazione dello Stato;
- e) Regolare costituzione di un ufficio legale con organizzazione autonoma e non gerarchicamente subordinata che prevede l’autonomia ed indipendenza degli avvocati;
- f) La prevalenza della vocazione pubblicistica della società, la non prevalenza di attività commerciale rispetto alla funzione pubblicistica o di concessionaria di servizio pubblico.

Ciò premesso deve considerarsi che:

- 1) Nello Statuto viene definito ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 ed esercita in regime d’autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge;
- 2) Fanno parte di (omissis), Industria, Artigianato ed Agricoltura che ne sono anche le principali finanziatrici; la Camera di Commercio di Roma, in particolare, che ha un ufficio legale già iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma, anche in quanto ente esistente al momento dell’entrata in vigore della L. n. 247/2012, per cui opera la clausola di salvaguardia (art. 23 co.1);
- 3) Dallo statuto si rileva, poi, che la vigilanza sull’attività di (omissis) spetta al Ministero dello Sviluppo Economico, cui spetta il controllo di legittimità e del bilancio preventivo e che la gestione finanziaria è assoggettata al controllo della Corte dei Conti;
- 4) Alla richiesta presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma è allegata la delibera n. 103 del 4 dicembre 2013 di costituzione dell’ “Ufficio legale” di (omissis), come struttura organizzativa autonoma attribuendone la responsabilità a dipendente in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato;
- 5) Dalla delibera n. 103 del 4 dicembre 2013, allegata in atti, risulta la chiara volontà dell’ente di distinguere una struttura, nominata “Ufficio legale”, dalla struttura “Affari generali”, differenziandone le funzioni e le competenze. In particolare all’Ufficio legale viene affidata la gestione in modo diretto ed autonomo delle procedure di contenzioso giudiziario.

Risulta, dunque, la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente.

Il Consiglio, pertanto, udita la relazione del Consigliere Mazzoni, delibera di iscrivere l’Ufficio legale dell’Ente “(omissis)” nell’Elenco speciale annesso all’Albo, tenuto da questo Consiglio.

– Il Consigliere Mazzoni, relativamente alle odierne richieste di iscrizione nelle liste per il Patrocinio a spese dello Stato, evidenzia che nell’elenco sono presenti i nominativi degli Avv.ti (omissis), (omissis) e (omissis), i quali risultano iscritti nell’elenco speciale ex D.Lgs. 96/2001 in



qualità di avvocati stabiliti.

Ciò premesso, in considerazione dell'attuale normativa, gli stessi risultano non godere dello ius postulandi così come previsto per gli avvocati iscritti nell'Albo Ordinario avendo gli stessi, tra l'altro, l'obbligo di agire d'intesa con un avvocato iscritto nell'Albo Ordinario.

Detta circostanza determina una possibile limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, non compatibile con il mandato difensivo previsto nei giudizi con il Patrocinio a spese dello Stato, Istituto volto a garantire la piena attuazione dell'art. 24 della Costituzione.

Il Consiglio delibera di rigettare le suddette istanze.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 9) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 27 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli e Partners, dell'attività formativa interna allo studio, "Il processo telematico: profili giuridici, deontologici ed applicativi" che si svolgerà il 7 aprile 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi deontologici per l'attività formativa interna allo studio suindicata.

- In data 2 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa e Foreuropeo, del convegno gratuito "Il compenso all'Avvocato con i parametri 2014" che si svolgerà il 14 aprile 2014, dalle ore 12,00 alle ore 14,00, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 2 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa e Foreuropeo, del convegno "Il compenso all'Avvocato con i parametri 2014" che si svolgerà il 14 aprile 2014, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dai Consiglieri Bruni e Galletti Coordinatori del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;



- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi complessivi relativi al predetto evento;

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

- In data 28 marzo è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Accademia Juslaw con gli Avvocati Alessandro Graziani, Andrea Pontecorvo e Angelo Cugini, del convegno gratuito "Deposito telematico degli atti nel processo civile: come redigere, sottoscrivere e spedire on line" che si svolgerà il 10 aprile 2014, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 2 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ANF Roma, del "Corso pratico di diritto processuale amministrativo" che si svolgerà l'8, 13, 15, 20 e 22 maggio 2014, della durata complessiva di 15 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 15 (quindici) crediti formativi per l'intero corso suindicato.

- In data 19 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Il Caleidoscopio, del convegno "La Vera Forza: Nuove prospettive di intervento per uomini in difficoltà nelle relazioni affettive" che si svolgerà il 14 maggio 2014, della durata complessiva di 5 ore e 30 minuti.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 1° aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera dei Minori e della Famiglia di Roma, del convegno gratuito "Tutela del minore straniero non accompagnato: confronto tra diritto interno, comunitario ed internazionale" che si svolgerà il 9 maggio 2014, della durata complessiva di 8 ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere n. 7 (sette) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 1° aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Colibrì (Coordinamento interassociativo libere iniziative per la bigenitorialità e le ragioni dell'infanzia – European platform) www.colibri-italia.it), del convegno gratuito "Conseguenze della disapplicazione



della carta dei Servizi Sociali. Proposte per le nuove linee guida per il lavoro degli assistenti sociali” che si svolgerà il 15 aprile 2014 della durata ore 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 31 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Movimento Forense, del convegno gratuito “Sequestro preventivo e confisca per equivalente” che si svolgerà il 7 aprile 2014 della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 4 (quattro) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 1° aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera di Commercio Internazionale Comitato Nazionale Italiano – ICC Italia, del convegno “La vendita internazionale di materie prime” che si svolgerà il 16 aprile 2014, della durata complessiva di 6 ore e 30 minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per il convegno suindicato.

- In data 31 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Ita S.r.l., del seminario “Come si redige un contratto a prova di contenzioso” che si svolgerà il 5 e 6 maggio 2014, della durata complessiva di 13 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

- In data 1° aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, del convegno “Diritto dell’Unione Europea: Governance, politica di coesione economica e sociale e la gestione dei fondi Europei” che si svolgerà il 5 maggio 2014, della durata complessiva di 39 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per l’intero corso suindicato.

- In data 28 marzo 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti – Luiss Guido Carli, Dipartimento di Giurisprudenza, del “Corso



problemi attuali di diritto amministrativo” che si svolgerà il 9, 16, 23 e 30 maggio 2014, della durata complessiva di 12 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere n. 12 (dodici) crediti formativi per l'intero corso suindicato.

- I Consiglieri Bruni e Galletti rappresentano che è pervenuta all'Ordine, in data 2 aprile 2014, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto d'Informatica giuridica”.

I Consiglieri Bruni e Galletti esprimono il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

- I Consiglieri Bruni e Galletti rappresentano che è pervenuta all'Ordine, in data 25 febbraio 2014, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto Immobiliare”.

I Consiglieri Bruni e Galletti esprimono il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

- I Consiglieri Bruni e Galletti rappresentano che è pervenuta all'Ordine, in data 7 marzo 2014, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale è stato chiesto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8 del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di “esperto in” nella materia relativa al “Diritto Amministrativo”.

I Consiglieri Bruni e Galletti esprimono il proprio parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, astenuto il Consigliere, Avv. Aldo Minghelli, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato



- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 93) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 16) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta di avere inserito nel Progetto afferente il Diritto Amministrativo l'Avv. Antonio Cordasco.

Il Consiglio approva.

Pratiche disciplinari

P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la decisione n. (omissis) del (omissis) con la quale è stata deliberata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni uno nei confronti dell'Avv. (omissis);
- considerato che l'Avv. (omissis) risulta già sospesa dall'esercizio della professione forense, a tempo indeterminato, a far data dal (omissis);

delibera

di passare "agli atti" il procedimento disciplinare nn. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), concluso in data (omissis) con decisione di sospensione dall'esercizio professionale per anni uno, con riserva di eseguire il provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione relativo alla decisione sopraindicata.

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono state distribuite a tutti i Consiglieri le bozze dei provvedimenti di archiviazione e di apertura di procedimento disciplinare che verranno discusse nella prossima adunanza.

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza si è proceduto all'esame collegiale di (n. 78) proposte di archiviazione e di (n. 16) apertura di procedimento disciplinare.

(omissis)

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Tesoriere Galletti relaziona sul parere di congruità su note di onorari n. (omissis), nei confronti della Signora (omissis);

Il Consiglio

- ritenuto che nell'adunanza del (omissis) è stato emesso il parere di congruità su note di onorari n. (omissis), revoca in autotutela il parere di congruità espresso nell'adunanza del (omissis), in quanto è pendente un procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. (omissis).

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 27) pareri su note di onorari:

(omissis)